

 Istituto Comprensivo Statale Manzoni Impastato					
	Istituto Comprensivo Statale "Manzoni Impastato" ad INDIRIZZO MUSICALE via Filippo Parlatore 56 - 90145 Palermo Tel./Fax +39 091 6823926 E-mail paic87900e@istruzione.it - PEC paic87900e@pec.istruzione.it Cod. Fisc. 80014540829 www.manzoniimpastato.edu.it				

Anno scolastico 2022/2023

Al personale Docente

Al personale ATA

Al DSGA

e, P.C. Ai genitori degli alunni

Atti

**DIRETTIVA SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI. RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI
DEL PERSONALE DOCENTE E ATA.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. n.297/1994

VISTO l'art.25 del D.Lgs n.165/2001

VISTI gli artt. 2047 e 2048 c.c.

VISTO che ai sensi dell'art. 2048 c.c. - responsabilità del precettore per danni cagionati dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sottoposti alla loro vigilanza, i docenti non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in "positivo" di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione di un fatto dannoso, nonché la prova dell'imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell'azione dannosa

VISTO il CCNL Comparto Scuola vigente

VISTO che fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati

VISTO che tale obbligo grava, se pure nei limiti fissati dal CCNL, anche sul personale ATA

VISTO il regolamento di istituto e i suoi allegati

TENUTO CONTO che, tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n.165/01), rientrano compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del

personale scolastico, mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono

VISTO che sotto quest'ultimo aspetto egli è tenuto a garantire la sicurezza della Scuola, attraverso l'eliminazione di qualsiasi fonte di rischio, adottando al riguardo tutti quei provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, sollecitando l'intervento di coloro sui quali i medesimi incombono

VISTE le nuove disposizioni normative in ordine alla strutturazione cattedre, organici docenti e ATA

EMANA

la seguente **DIRETTIVA** sulle misure organizzative adottate concernenti la vigilanza degli studenti:

1. durante l'orario di servizio e lo svolgimento dell'attività didattica
2. dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula
- 3 durante lo svolgimento delle attività didattiche
4. durante la frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche
5. durante l'intervallo/ricreazione
6. durante il tragitto aula – uscita dall'edificio al termine delle lezioni
7. tra il termine delle lezioni antimeridiane ed eventuali attività pomeridiane
8. riguardo ai “minori bisognosi di soccorso”
9. durante le attività di laboratori
10. durante le visite guidate/viaggi d'istruzione
11. in presenza di esperti esterni
- 12 Malesseri/infortuni
13. Entrate posticipate
14. Uscite anticipate
15. Autorizzazioni e liberatorie
- 16 Sostituzioni di colleghi assenti.

RENDE NOTO

a tutti: personale docente, non docente, famiglie le disposizioni riguardanti la vigilanza sugli alunni mediante:

- affissione all'albo della scuola,
- pubblicazione sul sito dell'istituto;

- trasmissione di una copia della presente direttiva a tutto il personale;
- informazione ai genitori attraverso invito alla lettura del Regolamento d'Istituto e il patto di corresponsabilità.

1. Vigilanza durante l'orario di servizio e lo svolgimento dell'attività didattica

Fa parte degli obblighi di servizio in capo agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi.

La vigilanza sugli alunni, come stabilito dal Contratto della Scuola, è garantita dagli insegnanti in servizio:

A tal proposito, dispone l'art. 29, ultimo comma, CCNL Scuola 29/11/07 che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli studenti, **gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli studenti medesimi.**

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2047 c.c. *“in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”*.

Dispone l'art. 2048 c.c. che *“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”*.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli studenti della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli studenti sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 24.7.2003).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli studenti a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio e non può invocare la circostanza di essere residente altrove come attenuante per eventuali reiterati ritardi o provocate e certificate disfunzioni del servizio. Presentarsi in ritardo in classe senza giustificato motivo espone il docente all'attribuzione della "culpa in vigilando"; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

Si precisa che nella scuola intesa come comunità educante tutto il personale ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica.

2. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula

Non rientra tra i doveri dell'insegnante la vigilanza degli alunni al di fuori dell'edificio scolastico, tranne nei casi in cui si disponga un servizio esterno.

Al fine di regolamentare l'ingresso degli studenti nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso gli ingressi dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli studenti.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli studenti nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. (CCNL 29/11/07 Tabella A Profili di area del personale ATA area A).

Poiché per evitare assembramenti si è reso necessario regolamentare l'ingresso degli studenti predisponendo ingressi contingentati, i collaboratori scolastici presteranno attenzione al corretto comportamento da parte degli alunni nel momento dell'ingresso nell'edificio e al rispetto del percorso da seguire per il raggiungimento della propria aula.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli studenti, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Si precisa, inoltre, che è fatto **divieto di entrare e/o uscire dalle Porte di Emergenza**.

Durante il periodo di permanenza nei locali scolastici di alunni e personale è fatto divieto ai collaboratori scolastici di bloccare per qualsiasi motivo le porte di emergenza.

L'ingresso e l'uscita degli alunni avviene sulla base degli orari stabiliti e in relazione al funzionamento previsto per le classi. L'obbligo di vigilanza degli insegnanti ha inizio 5 minuti prima del suono della prima campana, che autorizza gli allievi a recarsi nelle rispettive aule, dove vengono accolti dagli insegnanti in servizio per quell'ora.

3 Vigilanza durante lo svolgimento delle attività didattiche

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale e tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti (C.M. n. 26 del 13/3/1958 e successive - art.61 legge 312/80) durante le visite guidate e i viaggi

di istruzione e anche per le attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074).

Il docente, pertanto, non deve allontanarsi dalla classe o dalla scuola durante l'orario di servizio per nessun motivo, neanche per brevissimo tempo, se non nel caso in cui si ravvisino gli estremi della causa di forza maggiore (ad esempio: improvviso malessere dell'insegnante o prestazioni di pronto soccorso ad alunno infortunato, urgenti motivazioni personali o bisogni fisiologici). Nel caso in cui il docente sia costretto ad allontanarsi dall'aula gli alunni dovranno essere subito affidati al collaboratore scolastico e il docente provvederà ad informare lo staff di presidenza.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo professionale tracciato nel Contratto Collettivo Nazionale del lavoro. L'insegnante è inoltre responsabile dell'andamento disciplinare della classe.

4. Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire lo stesso cambio degli insegnanti. Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli studenti da parte del docente, vigilerà sugli studenti finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva.

Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva.

Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli studenti, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei professori nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli studenti dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Presidenza.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

5. Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli studenti durante l'intervallo/ricreazione, nelle aree interne destinate all'intervallo/ricreazione, si dispone che detta vigilanza sia effettuata da quei docenti già impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione.

Gli insegnanti che svolgono supplenze in terza ora hanno in carico anche il turno di vigilanza del docente sostituito.

L'insegnante deve essere fisicamente presente fra i propri alunni e adottare tutti quegli accorgimenti che servono a prevenire possibili incidenti; anche permanendo sulla porta dell'aula per poter vigilare sia gli alunni presenti nell'aula stessa che gli alunni presenti nel corridoio.

I collaboratori scolastici durante gli intervalli vigileranno, oltre il corridoio di competenza, anche i bagni.

A seguito della necessità di disciplinare lo svolgimento dell'intervallo negli spazi comuni sono stati previsti percorsi e aree specifiche per la ricreazione che garantiscono il distanziamento tra le persone, limitando il più possibile gli assembramenti, anche attraverso opportuna segnaletica (Regolamento interno – Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID - 19 "Disposizioni relative alla gestione degli spazi comuni"); si dispone che docenti e i collaboratori esercitino un'attenta vigilanza affinché gli alunni rispettino le misure previste.

6. Vigilanza durante il tragitto aula – uscita dall'edificio al termine delle lezioni

Al fine di regolamentare l'uscita degli studenti dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli studenti.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli studenti nei rispettivi piani di servizio.

I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente in fila fino all'uscita principale della scuola, secondo l'orario contingentato, assicurandosi di essere seguiti dall'intera classe. L'insegnante lascia la scuola quando tutti gli alunni della sua classe sono usciti dai cancelli.

Se all'uscita da scuola un alunno non precedentemente autorizzato all'uscita autonoma non dovesse trovare a riceverlo il genitore, sarà affidato dal docente al collaboratore scolastico.

Il personale ausiliario regolerà il deflusso verso l'esterno. Nello scendere/salire le scale e nel recuperare l'uscita, si devono evitare ingorghi e intralci.

A nessuna classe è consentito uscire dall'aula prima dell'orario di uscita comunicato con circolare.

L'Istituto, con opportuna segnaletica e attraverso una campagna di sensibilizzazione e informazione, ha comunicato alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti in entrata e uscita dall'edificio. Docenti e collaboratori scolastici vigileranno

sul corretto comportamento degli alunni affinché usufruiscano, in ingresso e in uscita dall'Istituto, unicamente dell'accesso e dell'uscita assegnata alla loro classe (come da circolare interna per le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID -19).

In particolare:

- gli alunni devono sempre essere presi in consegna dai genitori, affidatari o da persone da questi delegati. In caso di delega il genitore/affidatario deve fornire, al fiduciario del plesso, la lista delle persone da lui delegate. In caso di delega, il personale presente deve verificare se la persona che preleva l'allievo, corrisponde a quella i cui dati sono depositati in segreteria o in possesso dei fiduciari dei plessi. In nessun caso l'allievo può essere prelevato da persona minorenni o sconosciuto;
- gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento dell'uscita dell'alunno dalla scuola, esperiti inutilmente tempi d'attesa e contatti telefonici, affidano l'alunno al collaboratore scolastico;
- le norme del precedente punto "a" si applicano anche in caso di richiesta di uscita anticipata dalla scuola o al rientro pomeridiano dalle gite o viaggi d'istruzione.

7. Vigilanza tra il termine delle lezioni antimeridiane ed eventuali attività pomeridiane

Durante il periodo tra il termine delle lezioni antimeridiane e l'inizio di eventuali attività pomeridiane gli studenti possono trattenersi a scuola solo nei locali loro indicati dai Collaboratori del Dirigente o dal personale ATA. La vigilanza è affidata ai collaboratori scolastici in servizio al piano terra ed eventualmente a docenti appositamente incaricati.

Gli studenti che permangono a scuola nel pomeriggio sono tenuti a firmare apposito registro presenze in entrata e in uscita con indicazione dell'orario di entrambe. Tale registro sarà gestito dai collaboratori scolastici.

8. Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso"

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, studenti portatori di disabilità grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente della classe coadiuvato dal docente di sostegno o dall'assistente all'autonomia se presenti o, eventualmente in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

9. Vigilanza durante le attività di laboratori

L'uso dei laboratori deve rispettare le apposite norme di comportamento e vigilanza; si precisa che la responsabilità dei docenti riguardo i comportamenti degli studenti durante le attività didattiche di cui sono titolari, si estende anche alle attività svolte nei laboratori.

In particolare, durante le attività che prevedono l'utilizzo del laboratorio di informatica, il docente deve vigilare affinché gli studenti facciano un uso corretto della strumentazione, non accedano a siti a rischio e non diffondano immagini lesive per la comunità scolastica.

Non è consentito l'accesso degli studenti al laboratorio di informatica senza la presenza di un docente o del tecnico informatico, salvo in caso di esplicita autorizzazione da parte della vicepresidenza.

10. Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione

La vigilanza sugli studenti durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici studenti (C.M.n.291/92).

In caso di partecipazione di uno o più studenti portatori di disabilità, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due studenti disabili.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli studenti, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

11. Vigilanza in presenza di esperti esterni

Qualora per attività progettuali o laboratoriali autorizzate dalla dirigenza i docenti sono coadiuvati da "esperti" a supporto dell'attività didattica si dispone quanto segue.

Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente. Pertanto nel caso di intervento in classe di "esperti" l'insegnante deve restare nella classe ad affiancare l' "esperto" per la durata dell'intervento ed essere a sua volta direttamente coinvolto nell'attività didattica messa in atto.

I genitori possono essere invitati a Scuola come Esperti/collaboratori, ma non hanno obblighi e responsabilità di vigilanza né nei confronti dei propri figli né degli altri bambini

12. Malesseri/infortuni

In caso di malessere sopraggiunto o infortunio, il docente e il collaboratore scolastico presente:

- richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente e avviserà la dirigenza e il suo staff;
- provvederà ad avvisare i familiari;
- nelle situazioni di gravità, anche presunta, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (118).
- In caso d'infortunio, l'insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà una sintetica relazione sull'accaduto da consegnare all'ufficio di segreteria, che dovrà contenere:
 - generalità dell'alunno, sede e classe ecc;
 - dinamica dell'incidente, luogo, data, ora ed esito;
 - nominativi di eventuali testimoni o presenza dell'insegnante;
 - eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate.

In caso di intervento medico ed ospedaliero occorre informare i familiari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata del personale curante.

In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio. In caso di incidenti o malori di una certa gravità si avviseranno tempestivamente i genitori e si avviserà immediatamente il 118. In caso l' alunno debba essere portato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irraggiungibili, l'alunno dovrà essere accompagnato dal docente o da un collaboratore scolastico.

In particolare: in caso di infortunio di un alunno/a durante l'orario scolastico o nel periodo preposto per l'accoglienza e la vigilanza, il docente o il collaboratore scolastico in turno di vigilanza deve avvertire tempestivamente e personalmente gli uffici di dirigenza e di segreteria, in modo che ne appuri i fatti, la responsabilità ed attivi le procedure opportune. Per quanto riguarda le azioni da attivare, i docenti si devono attenere al Regolamento per la sicurezza che ogni plesso ha in custodia e, in caso di incidente, stilare immediatamente una relazione da consegnare agli uffici per l'espletamento delle opportune pratiche.

E' necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti per evitare che nel caso di successive complicazioni o richieste di risarcimento per fatti non adeguatamente segnalati l'assicurazione non sia stata regolarmente attivata e quindi non copra il danno che di conseguenza resta a carico della scuola e del suo personale.

13. Entrate posticipate

Gli alunni che giungono a scuola in orario posticipato, e in modo occasionale, sono ammessi alla frequenza delle lezioni, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o suo delegato, e accompagnati in classe dal personale collaboratore scolastico. In caso di ritardi ripetuti il docente/coordinatore è tenuto ad informare il Dirigente.

Quando le entrate posticipate superano il limite fissato devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico o suo delegato, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà parentale.

L'insegnante di classe annoterà ogni entrata posticipata sul Registro di classe.

14. Uscite anticipate

Nessun alunno può uscire prima del termine delle attività, se non a fronte di autorizzazione del Dirigente Scolastico o del Collaboratore delegato.

Ogni uscita anticipata, non dovuta ad evento accaduto a scuola (malore, infortunio, ecc.), deve essere di norma preannunciata o richiesta per iscritto dal genitore al Dirigente o al Docente Collaboratore delegato, che provvederanno a firmare l'apposita autorizzazione.

Il docente in servizio nell'ora di uscita dello studente è obbligato ad annotare l'uscita anticipata nel Registro di classe, previa esibizione dell'autorizzazione. Il docente consentirà l'allontanamento dalla classe, affidando l'alunno al collaboratore scolastico.

Ogni uscita anticipata che superi il limite di quelle fissate, deve essere comunicata al Dirigente Scolastico.

15. Autorizzazioni e liberatorie

E' fatto divieto di richiedere ai genitori speciali autorizzazioni, in gergo definite "liberatorie", che si sostanziano in formule di esonero da responsabilità dell'Amministrazione scolastica per gli eventuali danni conseguenti ad attività o situazioni che non assicurino la vigilanza degli allievi.

Dette "liberatorie" non solo non costituiscono cause esimenti la responsabilità dell'Istituzione Scolastica, ma costituiscono, in un eventuale giudizio risarcitorio, elemento probatorio di responsabilità. Esse, infatti, si risolvono in un'implicita ammissione dell'omessa vigilanza degli alunni.

16. Sostituzioni di colleghi assenti.

In caso di assenza improvvisa di un docente, spetta al responsabile del plesso provvedere all'organizzazione della custodia degli alunni del collega assente, segnando la sostituzione nell'apposito registro valevole come ordine di servizio, secondo i criteri deliberati dal collegio dei docenti..

In nessun caso gli alunni possono essere lasciati incustoditi.

Nei casi di sciopero degli insegnanti, nel caso risulti impossibile garantire un idoneo servizio di vigilanza, qualora giungano a scuola alunni non accompagnati dai genitori, gli alunni stessi saranno vigilati e si provvederà ad informare i genitori, invitandoli a ritirare gli alunni.

La presente Direttiva è notificata a tutti gli interessati, pubblicata nell' Albo On line e nelle varie Sezioni di Competenza presenti sul sito web scolastico.

Si confida nel massimo rispetto delle presenti Disposizioni e in una collaborazione fattiva da parte di tutto il Personale, a tutela dell'incolumità e del benessere scolastico dei nostri alunni!

Ulteriori Direttive, ove ritenute opportune, verranno tempestivamente diramate.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Angela MIRABILE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93